. - Rep. DD 07/11/2023.0006394.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 6394 **Torino, 07/11/2023**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1275, AREA EX FIAT AVIO, NUOVO COMPRENSORIO 1 – PARCO DELLA SALUTE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE – VIA NIZZA 312-326, TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER LA FINE DEI LAVORI "LOTTO 242 BIS".

Vista la determinazione dirigenziale n. 1945 del 20/04/2023 con la quale sono stati approvati i documenti "Azienda Ospedaliero-Universitaria – Città della Salute e della Scienza di Torino – Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino – Intervento di bonifica della matrice suolo del Comprensorio 1 – Perizia 1" e "Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino – Intervento di bonifica della matrice suolo del Comprensorio 1 – Perizia 1 – Riscontro a richieste della conferenza dei servizi" trasmessi dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino rispettivamente con PEC del 6/12/2022 (ns. prot. 11049 del 7/12/2022) e del 21/02/2023 del (ns. prot. 2015 del 23/02/2023). Nel cronoprogramma dei lavori, parte integrante di predetti documenti, è indicato l'11/04/2022 (inizio quindicesima settimana dell'anno 2022) quale data di inizio degli scavi di bonifica. Pertanto l'intervento di bonifica ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. avrebbe dovuto aver termine l'11/10/2023 (18 mesi dall'inizio dei lavori).

Vista la nota prot. 0121269 del 18/10/2023 (ns. prot. 10858 del 19/10/2023) con la quale l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha richiesto la proroga di sei mesi per la fine dei lavori del "Lotto 242 bis" ai sensi del comma 2 dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06. Tale proroga risulta essere necessaria in relazione alle criticità emerse nel corso dei lavori e al rinvenimento di un rifugio antiaereo che ha comportato l'attivazione delle previste procedure di verifica storica previo coinvolgimento della Sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio che ha comportato una dilatazione delle tempistiche rispetto a quanto previsto dal succitato cronoprogramma.

Considerato che ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 la bonifica si deve concludere in diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi, a partire dalla data di avvio dell'esecuzione e che decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il

. - Rep. DD 07/11/2023.0006394.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

Visto che l'inizio dei lavori di bonifica è avvenuto l'11/04/2022, così come indicato nel cronoprogramma sopra richiamato, e che pertanto la data dell'11/04/2024 rientra nei ventiquattro mesi consentiti dalla normativa per gli interventi ex art. 242-bis.

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra esposte e maggiormente dettagliate nella succitata nota.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento e che il sito è attualmente oggetto dell'intervento di bonifica secondo quanto approvato e autorizzato mediante la determinazione dirigenziale n. 1945 del 20/04/2023.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di concedere** proroga fino all'11/04/2024 per la fine dei lavori del "Lotto 242 bis" ai sensi del comma 2 dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente al sito Codice Anagrafe 1275, "Area ex Fiat Avio – Nuovo Comprensorio 1 – Parco della Salute della Ricerca e dell'innovazione, via Nizza 312-326, Torino;

2) **di confermare** relativamente "Lotto 242 bis" le prescrizioni esplicitate nel dispositivo della determinazione dirigenziale 1945 del 20/04/2023.

3) **di trasmettere** la presente determinazione a Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata e Consulente;

. - Rep. DD 07/11/2023.0006394.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GAETANO NOE' Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

4) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

5) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

6) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

7) di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'